



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S164-00363

OGGETTO:

Misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio provinciale. Anno 2022.

Il D. Lgs. 2 febbraio 2021 , n. 19 prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Visti:

- il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 concernente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Decreto Ministeriale 13 agosto 2020 “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana” concernente il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica che prevede in particolare all'art. 8: “I Servizi fitosanitari regionali, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono adottare divieti di commercializzazione e messa a dimora di piante specificate, nonché altre misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di loro competenza”;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1482 di data 3 settembre 2021 “Approvazione delle procedure e delle modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati, ai sensi dell'articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4”;

Considerati i risultati del monitoraggio 2021 condotto dal Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E.Mach nei mesi di maggio, giugno e luglio in tutti i distretti frutticoli provinciali, dai quali emerge la seguente situazione:

- casi sporadici di infezione da *E. amylovora* con livelli percentuali mediamente bassi in tutti i distretti melicoli provinciali compresi quelli che sono stati focolai importanti del patogeno nel 2020.

Considerato inoltre che:

- *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. è classificato ai sensi del regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le Zone protette;
- *Erwinia amylovora* colpisce piante da impianto, piante da frutto, piante ornamentali e piante spontanee, escluse le sementi, delle specie *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.;
- il colpo di fuoco batterico è una patologia presente nel territorio provinciale;
- nelle aree melicole interessate nel 2020 da una forte infestazione di colpo di fuoco batterico, l'incidenza della malattia si è abbassata ritornando a livelli di presenza fisiologica sul territorio ascrivibile a quella precedente i focolai emersi nel 2020 e che pertanto si può ragionevolmente

ritenere che l'inoculo di *Erwinia amylovora* rimasto in campo sia tale da non destare particolare attenzione fitosanitaria;

- è opportuno, al fine di prevenire ulteriori possibili danni per l'economia frutticola provinciale, conservare parte delle misure fitosanitarie adottate nei precedenti anni per mantenere la situazione di contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di competenza;

IL DIRIGENTE

visti gli atti in premessa citati,

DETERMINA

- di approvare le misure fitosanitarie di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio provinciale ai sensi del citato Decreto 13 agosto 2020, così come individuate nell'Allegato, che forma parte integrante della presente determinazione;
- di revocare la propria determinazione n. 304 di data 13 aprile 2021;
- di dare atto che la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è esercitata dal Servizio competente in materia fitosanitaria.
- di trasmettere il presente provvedimento al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, a tutti i Consorzi Frutticoli provinciali, a tutti i vivaisti interessati, nonché a tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento per la sua pubblicazione all'Albo pretorio, al fine di divulgare agli operatori professionali le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione del colpo di fuoco batterico e sensibilizzare tutti i cittadini in merito alla minaccia dell'organismo nocivo specificato;
- di pubblicare integralmente il presente atto sul sito: <http://www.trentinoagricoltura.it/> della Provincia Autonoma di Trento al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Ai trasgressori delle prescrizioni e dei divieti individuati nell'Allegato del presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato - Misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della Provincia autonoma di Trento contro il colpo di fuoco batterico

IL DIRIGENTE

Romano Mase'

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della Provincia autonoma di Trento
contro il colpo di fuoco batterico**

1. La lotta contro il colpo di fuoco batterico e il suo agente patogeno *Erwinia amylovora* è obbligatoria su tutto il territorio provinciale.
2. Sono piante specificate (piante ospiti) di *Erwinia amylovora* le piante da impianto, piante da frutto, piante ornamentali e spontanee e i loro materiali di moltiplicazione (escluse le sementi e gli ibridi riconosciuti non sensibili al patogeno), coltivate e spontanee, afferenti ai seguenti generi:

Amelanchier Medik. (pero corvino);
Chaenomeles Lindl. (cotogno giapponese);
Cotoneaster Medik. (cotognastro);
Crataegus Tourn. ex L. (biancospino);
Cydonia Mill. (cotogno);
Eriobotrya Lindl. (nespolo del Giappone);
Malus Mill. (melo);
Mespilus Bosc ex Spach (nespolo);
Photinia davidiana Decne.,
Pyracantha M. Roem. (agazzino);
Pyrus L. (pero);
Sorbus L. (sorbo).

3. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio fitosanitario provinciale o al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione.
4. A seguito di conferma di presenza dell'agente patogeno *Erwinia amylovora* è fatto obbligo a chiunque (frutticoltori, vivaisti, commercianti all'ingrosso, responsabili di *garden center*, manutentori del verde, proprietari o conduttori di impianti frutticoli, orti, giardini, parchi, siepi, alberature e terreni sui quali sono presenti piante ospiti sintomatiche al colpo di fuoco batterico) e su tutto il territorio provinciale:
 - di estirpare immediatamente ogni pianta infetta gravemente compromessa;
 - di procedere al taglio a 70 cm al di sotto del sintomo qualora localizzato solo su parte della pianta;
 - di distruggere mediante bruciatura tempestiva in loco, se possibile, altrimenti in un altro luogo adeguato, tutto il materiale vegetale derivante dall'estirpazione e dal taglio di piante infette. Per l'eventuale trasporto del predetto materiale in un altro luogo idoneo devono essere utilizzati sacchi contenitivi che isolino il materiale da distruggere evitando comunque un'ulteriore diffusione dell'agente patogeno.

Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari, nonché il vestiario utilizzati devono essere sterilizzati in modo idoneo per via chimica o fisica.

Successivamente all'eradicazione, spetta al proprietario dell'impianto interessato o a chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo, provvedere ad effettuare dei controlli periodici e adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori infestazioni.

Da un appezzamento con presenza di piante sintomatiche è vietato trasportare all'esterno piante ospiti o loro parti.

5. Nei territori dei Comuni amministrativi riportati nell'elenco in calce al presente allegato è vietata la messa a dimora delle piante ornamentali appartenenti ai generi individuati al precedente punto 2.
6. Per quanto concerne i limiti di movimentazione degli apiari sul territorio provinciale valgono le disposizioni specifiche adottate con Determinazione n. 3317 del 4 aprile 2022.

Elenco dei comuni amministrativi

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (limitatamente alla frazione di Bosentino)
CALCERANICA
CALDONAZZO
LEVICO TERME
NOVALEDO
PERGINE VALSUGANA
TENNA